



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Luisa D'EVOLI	Presidente
Marilisa BELTRAME	Consigliere (relatore)
Tullio FERRARI	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmine PEPE	Referendario (relatore)

VISTI gli artt. 81, 97, 100, comma 2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 79, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e, in particolare, l'art. 2-bis del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, introdotto dall'art. 1 del d.lgs. 31 luglio 2023, n. 113, concernente "*Competenze della Corte di conti in materia di contratti collettivi del personale*";

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento n. 14 del 2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 111/CP/2023 del 14 aprile 2023 (versione aggiornata n. 1-2023);

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (TUPL) e, in particolare, il Titolo III rubricato *"Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale"*;

VISTA la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e s.m., concernente *"Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento"*;

VISTO l'art. 25 *"Rapporto di lavoro a tempo parziale"* del CCPL del 17 ottobre 2003 e successive modifiche del personale del Comparto Scuola – area del personale A.T.A. e assistente educatore, personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia, personale insegnante della formazione professionale;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 990 dell'11 luglio 2025, avente ad oggetto *"Direttive all'Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale (A.P.Ra.N.) per la negoziazione di un accordo stralcio per la modifica del CCPL del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e del personale per la formazione professionale della Provincia autonoma di Trento, in merito alla revisione delle disposizioni in materia di orario di lavoro del personale insegnante della scuola dell'infanzia a tempo indeterminato assunto a tempo parziale"*;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1263 del 29 agosto 2025 avente ad oggetto *"Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo per la revisione dell'art. 25 "Rapporto di lavoro a tempo parziale" del CCPL di data 17.10.2003 e successive modifiche del personale del Comparto Scuola - area del personale A.T.A. e assistente educatore, personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia, personale insegnante della formazione professionale, siglata in data 29 luglio 2025"*;

RILEVATO che la citata deliberazione n. 1263/2025 subordina la sottoscrizione del testo concordato alla previa certificazione positiva da parte della Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento;

VISTA la nota del Presidente dell'A.P.Ra.N. prot. n. 695004 dell'8 settembre 2025, acquisita al protocollo di questa Sezione di controllo n. 2209 di pari data, avente ad oggetto *"istanza di certificazione ai sensi dell'art. 2 bis del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 e s.m."*;

VISTA la nota del Presidente dell'A.P.Ra.N. prot. n. 714805 del 15 settembre 2025, acquisita al protocollo di questa Sezione di controllo n. 2236 di pari data, di trasmissione della nota di

chiarimenti del dirigente generale del Dipartimento istruzione e cultura della Provincia autonoma di Trento, prot. 714714 del 15 settembre 2025;

DATO ATTO che le modifiche apportate con l'ipotesi di accordo siglata in data 29 luglio 2025 ed ora all'esame della Sezione consolidano a regime una disciplina già applicata in via sperimentale a far data dall'anno scolastico 2019/2020;

DATO ATTO della compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo, posto che il limite massimo alla copertura dello stesso è costituito dagli importi iscritti nel bilancio di previsione destinati al personale della scuola dell'infanzia;

VISTO il decreto n. 27/2025 dell'8 settembre 2025, con il quale il Presidente della Sezione ha assegnato al Cons. Marilisa Beltrame e al Ref. Carmine Pepe le funzioni dell'attività di controllo finalizzata alla certificazione dell'ipotesi di accordo riguardante il CCPL del comparto scuola - area del personale A.T.A. e assistente educatore, personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia, personale insegnante della formazione professionale, trasmessa dall'A.P.Ra.N. in data 8 settembre 2025;

VISTA l'ordinanza n. 21/2025 dell'8 settembre 2025 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna camera di consiglio;

UDITI i magistrati relatori Cons. Marilisa Beltrame e Ref. Carmine Pepe ed esaminata la documentazione agli atti:

DELIBERA

ai sensi e per gli effetti dell'all'art. 2-bis del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, come introdotto dal d.lgs. 31 luglio 2023, n. 113, dell'art. 11, c. 4, lett. f), della l. 15 marzo 1997, n. 59, nonché dell'art. 47 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la positiva certificazione della compatibilità finanziaria ed economica con le risorse disponibili nel bilancio della Provincia autonoma di Trento dell'ipotesi di accordo per la revisione dell'art. 25 "*Rapporto di lavoro a tempo parziale*" del CCPL di data 17.10.2003 e successive modifiche del personale del Comparto Scuola - area del personale A.T.A. e assistente educatore, personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia, personale insegnante della formazione professionale, siglata in data 29 luglio 2025.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, al Presidente dell'Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziata della Provincia autonoma di Trento, per il seguito di competenza, anche ai fini della pubblicazione sul sito dell'Agenzia e degli enti interessati.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.

I Relatori

Cons. Marilisa BELTRAME

(firmato digitalmente)

Il Presidente

Pres. Luisa D'EVOLI

(firmato digitalmente)

Ref. Carmine PEPE

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Dott. Aldo PAOLICELLI

(firmato digitalmente)

RAPPORTO DI CERTIFICAZIONE

Ipotesi di accordo per la revisione dell'art. 25 "Rapporto di lavoro a tempo parziale" del CCPL di data 17.10.2003 e successive modifiche del personale del Comparto Scuola - area del personale A.T.A. e assistente educatore, personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia, personale insegnante della formazione professionale, siglata in data 29 luglio 2025.

1. L'ipotesi di accordo in esame è stata trasmessa con nota a firma del Presidente dell'Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziabile della Provincia autonoma di Trento (di seguito per brevità indicata come A.P.Ra.N.) dell'8 settembre 2025, prot. n. 695004, acquisita al protocollo di questa Sezione di controllo n. 2209 di pari data.

Unitamente al testo dell'ipotesi di accordo siglata il 29 luglio 2025, sono stati trasmessi:

- la relazione tecnica di accompagnamento;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 990 dell'11 luglio 2025, avente ad oggetto *"Direttive all'Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziabile (A.P.Ra.N.) per la negoziazione di un accordo stralcio per la modifica del CCPL del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e del personale per la formazione professionale della Provincia autonoma di Trento, in merito alla revisione delle disposizioni in materia di orario di lavoro del personale insegnante della scuola dell'infanzia a tempo indeterminato assunto a tempo parziale"*;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1263 del 29 agosto 2025, avente ad oggetto *"Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo per la revisione dell'art. 25 "Rapporto di lavoro a tempo parziale" del CCPL di data 17.10.2003 e successive modifiche del personale del Comparto Scuola - area del personale A.T.A. e assistente educatore, personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia, personale insegnante della formazione professionale, siglata in data 29 luglio 2025"*.

Con nota del Presidente dell'A.P.Ra.N. prot. n. 714805 del 15 settembre 2025, acquisita al protocollo di questa Sezione di controllo n. 2236 di pari data, è stata poi trasmessa la nota di chiarimenti del dirigente generale del Dipartimento istruzione e cultura della Provincia autonoma di Trento, prot. 714714 del 15 settembre 2025;

2. In via preliminare, si rileva che la nota di trasmissione dell'ipotesi di accordo evidenzia che l'invio viene effettuato ai fini della certificazione prevista dall'art. 2-bis del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305.

In linea con le disposizioni sopra richiamate, la deliberazione della Giunta provinciale n. 1263 del 29 agosto 2025 ha autorizzato la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo previa certificazione positiva da parte della sezione di controllo della Corte dei conti di Trento.

3. L'accordo stralcio sottoscritto in data 30 luglio 2019 aveva modificato l'art. 25 CCPL 17 ottobre 2003 introducendo il comma 16-bis. Questo prevedeva in via sperimentale, per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, una deroga al vincolo di cui al comma 16 del medesimo articolo, relativo alla durata non inferiore a trenta giorni dell'incremento dell'orario di lavoro che può essere richiesto al personale insegnante della scuola dell'infanzia reclutato a tempo indeterminato con orario a tempo parziale. Al termine del primo biennio di sperimentazione, mediante gli accordi stralcio del 7 agosto 2021 e del 18 luglio 2023, l'applicazione in via sperimentale era stata estesa ai successivi quattro anni scolastici. Con la deliberazione n. 990 dell'11 luglio 2025, la Giunta provinciale, considerati i risultati positivi del monitoraggio condotto nel periodo di sperimentazione, ha impartito direttive all'A.P.Ra.N. affinché attivasse l'iter per la negoziazione di un accordo stralcio che definisse a regime la disciplina dell'attribuzione degli spezzoni orari per gli insegnanti assunti con part time nativo. L'ipotesi di accordo in esame al c. 1 dell'art. 1 rende quindi tale previsione strutturale.

4. Con la deliberazione n. 1263 del 29 agosto 2025 la Giunta provinciale ha autorizzato la sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo per la revisione dell'art. 25 *"Rapporto di lavoro a tempo parziale"* del CCPL del 17 ottobre 2003, rilevando come dalla stessa *"non derivano costi ulteriori per l'Amministrazione provinciale posto che le modifiche apportate con l'ipotesi di accordo di data 29 luglio 2025 consolidano a regime una disciplina già applicata in via sperimentale a far data dall'anno scolastico 2019/2020"*.

Al fine di verificare la compatibilità dell'accordo sotto il profilo finanziario, la Provincia, in fase istruttoria, ha chiarito che *"non si è mai reso necessario uno stanziamento di risorse contrattuali specificamente destinate, in quanto l'ampliamento orario delle insegnanti assunte a tempo parziale ha trovato copertura con imputazione alle spese dirette per il personale"*. Ha poi ulteriormente sottolineato come la misura costituisce di fatto un risparmio per l'Amministrazione sia perché la mancata contrattualizzazione di personale supplente riduce l'impatto organizzativo sui circoli di coordinamento sia perché in tal modo si riduce il lavoro straordinario necessario a sopperire all'assenza di personale.

Preso atto della delibera n. 1263/2025, nonché di quanto addotto in fase istruttoria, si può ritenere che l'accordo sia compatibile sotto il profilo finanziario posto che il limite massimo alla copertura

dello stesso è costituito dagli importi iscritti nel bilancio di previsione destinati al personale della scuola dell'infanzia.

5. Per quanto riguarda la compatibilità economica, si osserva che nel caso specifico appare venir meno l'esigenza di una valutazione di compatibilità con il quadro macroeconomico di riferimento, atteso che l'ipotesi di accordo si limita a rendere strutturale un istituto già previsto con carattere di provvisorietà negli ultimi sei anni scolastici, relativo all'incremento dell'orario di lavoro degli insegnanti della scuola dell'infanzia reclutati a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale.

Tutto quanto sopra premesso, si certifica positivamente l'ipotesi di accordo per la revisione dell'art. 25 "*Rapporto di lavoro a tempo parziale*" del CCPL di data 17.10.2003 e successive modifiche del personale del Comparto Scuola - area del personale A.T.A. e assistente educatore, personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia, personale insegnante della formazione professionale, siglata in data 29 luglio 2025.